SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 1952

(63a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

mera dei deputati):

(Discussione e approvazione)
« Norme sulla indennità di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica » (N. 1871-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

PRESIDENTE	;											Pa	g.	575
GASPAROTTO	ο,	rel	$at \epsilon$	re										576
Jannuzzi,	S	otte	se	gre	ta	rio	d	i 8	Sta	to	pe	r	la	
difesa														576
Palermo														576

(Discussione e rinvio)

« Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1112) (Di iniziativa dei deputati Cuttitta, Greco, Bovaro e Carignani) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE														577
Jannuzzi,	Se	otte	se	gre	ta	rio	di	Å	Sta	to	pe	7	1a	
difesa														578
PALERMO	•	•	٠	•										578

« Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa » (N. 23/2) (Di iniziativa dei senatori Romano Antonio, Cerica e Menghi):

VACCARO, A	ele	atc	re						Paq	7.	578	\mathbf{e}	segg.
PRESIDENTE	C										578	\mathbf{e}	segg.
Palermo											578	\mathbf{e}	segg.
Jannuzzi,	80)tt	ose	gre	etar	io	di	st a	10	p	er b	a	
difesa											57 8	e	segg.
Cadorna											579	\mathbf{e}	segg.
Cornaggia	М	ED:	CT								579	\mathbf{e}	segg.

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Bardini, Bruna, Cadorna, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cornaggia Medici, Gasparotto, Lavia, Leone, Martini, Miceli Picardi, Palermo, Pellegrini, Pertini e Vaccaro.

Interviene altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sulla indennità di aeromanovra per
il personale dell'Aeronautica » (N. 1871-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla indennità di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica ».

Questo disegno di legge, da noi già approvato nella seduta del 6 marzo 1952, è stato sostan-

63^a RIUNIONE (27 novembre 1952)

zialmente modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge approvato dalla nostra Commissione concerneva, oltre che l'irdennità di aeromanovra, anche l'indennità di spostamento. La Camera dei deputati lo ha invece limitato alla indennità di aeromanovra. Conseguentemente ha soppresso l'articolo 1 che riguardava appunto la tabella per l'indennità di spostamento. Ha poi sostanzialmente modificato l'articolo 2 ed ha infine apportato modificazioni anche all'articolo 3 del disegno di legge.

Invito il relatore a dirci il suo avviso sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GASPAROTTO, relatore. Ritengo che chiarimenti in merito alla modifiche apportate dalla Camera possano essere meglio dati dall'onorevole rappresentante del Governo.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo chiarire anzitutto il motivo per il quale sono state soppresse dal disegno di legge le norme concernenti l'indennità di spostamento.

L'indennità di spostamento era prevista per tre casi. Per i sottufficiali comandati temporaneamente fuori della loro residenza ordinaria a frequentare corsi di istruzione o a subire prove ed esperimenti presso aeroporti; per gli ufficiali e sottufficiali o funzionari civili, in luogo dell'indennità di missione, allorchè essi, recandosi per ragioni di servizio, isolati, presso aeroporti o idroscali fruivano di mensa e alloggio gratuito; per il personale militare e civile, allorchè le condizioni del servizio comportavano particolari disagi o spese non rimborsabili o l'impossibilità di fruire di particolari servizi. Questi erano i tre casi per i quali veniva corrisposta l'indennità di spostamento.

Per quanto riguarda il primo caso, allo scopo di migliorare le condizioni previste dal disegno di legge e soprattutto allo scopo di meglio uniformarle per tutte le Forze armate, abbiamo chiesto al Parlamento di rinviare ogni decisione riservandoci di presentare, al più presto, un disegno di legge più completo, e soprattutto migliore. Per quanto riguarda il secondo caso, è stato rilevato dal Ministero che il trattamento previsto dalla legge 29 giu-

gno 1951, n. 489, è migliore di quello previsto dal disegno di legge approvato dalla Commissione del Senato e pertanto il Ministero ha accettato la proposta della Camera di mantenere un trattamento migliore. Quanto al terzo caso debbo dichiarare che si trattò purtroppo di una svista, perchè la modifica era gia avvenuta in quantochè l'indennità era stata abrogata dal regio decreto 22 ottobre 1936 e quindi con questa legge si sarebbe riportata in vigore tale indennità già abrogata.

Pertanto la Camera ha proposto, ed il Ministero ha accolto, che l'articolo 1 fosse soppresso a che il disegno di legge in esame si limitasse solamente a dettare norme concernenti l'indennità di aeromanovra.

Tale indennità era contemplata dalla legge 4 ottobre 1935, ed era precisata da una tabella annessa a quella legge; tabella a cui se ne sostituiva un'altra annessa al testo originario proposto dal Ministero. Ma la sostanza era che il trattamento di aeromanovra era equiparato all'indennità di marcia per l'Esercito; ed allora, per essere più chiari e perchè le due indennità fossero definitivamente agganciate l'una all'altra, la Camera ha proposto e il Ministero ha accettato, che si dicesse che l'indennità di aeromanovra è fissata nelle stesse misure e corrisposta con le medesime modalità vigenti per l'indennita di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.

PALERMO. Vorrei sapere perchè la spesa derivante dall'applicazione della legge, che nel testo da noi approvato era di 13.800.000 lire annue, è ridotta, nel testo approvato dalla Camera, a 13.000.000.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ciò è dovuto alla soppressione dell'articolo 1.

GASPAROTTO, relatore. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario per la difesa non posso che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti apportati al disegno di legge.

In primo luogo la Camera dei deputati ha modificato il titolo del disegno di legge nel modo seguente: « Norme sulle indennità di

63a RIUNIONE (27 novembre 1952)

aeromanovra per il personale dell'Aeronautica».

Metto ai voti questo titolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha poi proposto la soppressione dell'articolo 1 approvato dalla nostra Commissione, articolo concernente l'indennità di spostamento.

Chi approva tale soppressiore è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 1 del disegro di legge, in sostituzione dell'articolo 2 del testo da roi approvato. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215 e la tabella allegata al predetto decreto-legge sono abrogati.

Con effetto dal 1º luglio 1951 l'indernità di aeromanovra spettante al personale dell'Aeronautica è fissata nelle stesse misure e viere corrisposta con le medesime modalità vigenti nel tempo per l'indennità di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (\dot{E} approvato).

Il primo comma dell'articolo 3 da roi approvato è stato dalla Camera sostituito dal seguente primo comma dell'articolo 2:

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 13.000.000 annue, derivante dall'applicaziore della presente legge, sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952–53 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (\hat{E} approvato).

Il secondo comma dell'articolo 3 del testo da noi approvato è identico al secondo comma dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(\dot{E} approvato).

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuttitta, Greco, Bovaro e Carignani: « Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1112) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorro la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuttitta, Greco, Bovaro e Carignani: « Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

- « L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è iscritto nel quadro di avanzamento.
- «L'ufficiale non prescelto per l'avarzamer to continua a rimanere nel servizio permaner te effettivo fino al raggiungimento del limite di età previsto per il proprio grado, salvo, per gli ufficiali subalterni, quanto è disposto al titolo IV.
- « Le disposizioni conseguenti alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed hanno effetto dal 1º gennaio 1950 ».

Onorevoli colleghi, quale relatore, io che mi ero inizialmente dichiarato favorevole a questa proposta di legge riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, debbo oggi constatare che la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali ha annullato il contenuto di essa. Oggi non si vede più la ragione di essere della pro-

63^a RIUNIONE (27 novembre 1952)

posta di legge Cuttitta che dovrebbe pertanto essere dichiarata decaduta.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio osservare che non si potrebbe respingere oggi questa proposta di legge ser za modificare la legge sull'avanzamento precedentemente approvata.

PRESIDENTE. Fia il contenuto di questa proposta di legge e quello della legge sull'avarzamento vi è una sostanziale uniformità: si ha soltanto una diversa formulazione.

In sostanza pertanto questa proposta di legge non era che una legge stralcio.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche per una ragioi e morale, per così dire, io pregherei la Commissiore di ror voler respingere questa proposta di legge anche se il fine per cui essa era stata presertata è venuto meno. Io proporrei che si domandasse prima ai firmatari se intendono ritirarla.

PALERMO. Poichè la legge di avanzamento approvata dal Serato non è stata ancora esaminata e approvata dalla Camera dei deputati, essa evidentemente non ha efficacia giuridica e allora io proporrei di soprassedere alla discussione di questa proposta di legge in attesa dell'approvazione da parte della Camera della legge sull'avanzamento degli ufficiali. Potremo in seguito formulare un ordire del giorro in cui dichiareremo che la proposta di legge Cuttitta è assorbita dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali.

PRESIDENTE. Io credo che la proposta del senatore Palermo sia accettabile. Quindi, se nessuno fa osservazioni, così rimare stabilito.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romano Antonio, Cerica e Menghi: « Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa » (N. 2312).

PRESIDENTE. Segue all'ordire del giorro la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romano Antonio, Cerica e Menghi: «Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le concessioni di alloggi demariali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa sono prorogate sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazioni di immobili urbani.

Ha facoltà di parlare il relatore, seratore Vaccaro.

VACCARO, relatore. Io non ho che da rimettermi alla relaziore ministeriale, in quanto si tratta di un provvedimento equo e giusto.

PALERMO. Soro d'accordo con il relatore. JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ororevoli senatori, a parte la questione giuridica della rispondenza di trattamento simile a quello per gli alloggi demaniali dell'I.N.C.I.S. i quali soro regolati da norme speciali, a parte il riferimento alla proroga dei rapporti locativi, io voglio richiamare l'atterzicre della Commissione sul merito di questa proposta di legge. Gli alloggi demaniali ron di servizio servono 10 sostarza per gli ufficiali i quali sono destinati a determirati compiti ed hanno ura determinata destinazione e raturalmente sono assegnati in funziore di quelle destinazioni e di quegli incarichi. Ora, accade che quando l'ufficiale è collocato in corgedo, gli alloggi ron si rendoro più disponibili, cor tutte le conseguenze prevedibili che il seratore Vaccaro che ha presieduto proprio a questo ramo dell'Amministrazione della difesa conosce. Si determinano così dei gravi intralci per quegli ufficiali che essendo destirati al servizio in determinate località non trevano gli alloggi in quanto quelli esistenti soro tutti occupati; ed allora ci troviamo di fronte allo sconvolgimento del servizio, ed ufficiali che si oppongono alla loro parterza per quella determinata destinazione, ecc. Perciò io pregherei gli onorevoli colleghi di soprassedere ad una decisione riguardo a questa proposta di legge in modo che si possa maturare ura intesa su un piaro un po' diverso.

PRESIDENTE. Le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa sono interessanti; v'è però un'altra

63a RIUNIONE (27 novembre 1952)

considerazione, da fare: questi alloggi dati in concessione per i quali viere pagato un canore sia pure minimo, secondo me, rientraro nella disciplina giuridica generale degli alloggi. Bisogna tener presente che l'ufficiale che deve sgombrare l'alloggio, venendo a cessare dal servizio, si trova in un momento critico della vita militare. Ora, come possiamo intimare a questo uomo di abbandonare immediatamente la sua casa? Diamogli almeno uo margine di tempo ragionevole senza costringerlo a lasciare la casa manu militari. Io sono uno dei firmatari di questa proposta di legge e mi rendo conto che ci sono due esigenze da conciliare, l'una di servizio per cui oggi l'alloggio rappresenta una necessità indispensabile per l'ufficiale, l'altra, per così dire, civile che afferisce appunto alla situazione in cui si viere a trovare l'ufficiale che deve abbandonare l'abitazione. È venuta da me gente che aveva avuto l'ultimatum di sgombrare entro pochi giorni, altrimenti i carabinieri sarebbero intervenuti. Ciò mi sembra, dal punto di vista morale, controproducente e desidererei che da parte del Ministero si assumesse un atteggiamento più elastico riguardo a queste situazioni.

PALERMO. Qui ci troviamo di frorte agli alloggi demaniali non di servizio, mentre le osservazioni dell'or orevole Sottosegretario sarebbero valide per gli alloggi demaniali di servizio. Io ho avuto occasione di interessarmi della questione degli alloggi demaniali ron di servizio in una interrogazione presentata parecchi anni fa, appunto perchè si verificò il caso di famiglie di sottufficiali i quali di punto in bianco ebbero l'ordine di sgombrare la casa avuta in concessione. Si trattava di una agevolazione che era stata concessa ai sottufficiali appunto in previsione del trattamento di quiescenza; in quanto il sottufficiale, percependo 28.000 lire al mese, se non avesse qualche aiuto in questo campo, ron so come potrebbe fare. Se pensate al modesto ammontare delle pensioni vedete quarta importanza abbia il provvedimento in esame.

Con questo provvedimento si arrecherebbe pace e serenità in numerose famiglie. D'altra parte, i prircipi cui si ispiraro le vigenti norme sul blocco, delle locazioni debbono essere applicati arche a queste categorie. Lasciamo quindi, sino a quando non sarà sospeso il blocco, che chi gode di queste concessioni contirui ad usufruirne.

CADORNA. Domando all'ovorevole rappresentante del Governo se questa distirziore fra assegnaziore di alloggi militari per motivi di servizio e assegnazione per corcessiore sia giustificata. È evidente la necessità della assegnazione di alloggi per motivi di servizio; ron mi pare altrettanto chiara tale assegnaziore quando essa ha per titolo una corcessiore la quale, dovendosi limitare ad ura ristretta categoria di persore, si risolve in un favoritismo.

PALERMO. Si applica lo stesso principio che ha consigliato il blocco delle locazioni.

PRESIDENTE. Gli alloggi soro costituiti da beni demariali i quali, per lunga consuetudine, sono assegnati al Ministero della difesa, il quale li concede in assegnazione a determinate categorie di personale diperderte dalla Ammilistrazione militare.

CADORNA. Domar do all'or orevole Sottosegretario se c'è ura ragione per la quale il Demanio dia alloggi ad una piuttosto che ad un'altra categoria. Ciò può prestarsi ad abusi.

PALERMO. A Portici, seratore Caderia, esiste un grande fabbricato demariale in cui abitano quei sottufficiali che harro lasciato il servizio: questo proprio per venire incortro alla loro particolare situaziore.

CADORNA. Comprer do perfettamente e mi compiaccio che lo Stato si rei da corto del momento difficile in cui si trova chi va in pensioi e. Ora, se si potesse provvedore por tutti, io non avrei rulla da obiettaro, ma i on mi sembra opporturo limitare il bereficio di un alloggio pressochè gratuito a pochi privilegiati. È insomma un provvedimento di giustizia relativo. D'altra parte poichè, di fatto, l'Ammiristraziore militare non addiviere ad uno sfratto, potremmo lasciare la situaziore come è, senza interverire con una legge.

Consideriamo poi che deve essere nostra direttiva quella di favorire l'esodo dalle grandi città; questo, per i militari, si può avere proprio al momento del congedo.

CORNAGGIA MEDICI. La situaziore può essere vista sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto pratico. Di tatto, rorostante la berevola acquiescenza dell'Ammiristraziore militare, rischieremmo di buttare sul lastrico delle

63ª RIUNIONE (27 novembre 1952)

famiglie di ex-diperdenti. Da un punto di vista di diritto, poi, considerando la situazione esistente in materia di locazioni, nulla di straro se estendiamo a questa materia il blocco vigente. Non vedo infatti per quale ragione dovremmo derogarvi.

Con Cadorna convengo solo per quanto riguarda l'avvenire: quando sarà superata l'at tuale crisi, potremo rivedere l'opporturità di queste concessioni di alloggi.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si sta preoccupardo del problema della casa; ed il Ministero della difesa sta studiando il settore riguardante il personale dipendente dall'Amministraziore militare per il quale sta costiuerdo nuove case I.N.C.I.S. I.N.A.-CASA, ecc. Il problema dunque è teruto presente.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Cadorra, corfermo che si tratta di immobili demariali in uso dell'Amministrazione militare la quale, tenuto conto delle necessità del servizio, le assegna per concessioni a coloro che, avendole avute in precedenza per motivi di servizio, sono posti poi in congedo. I motivi di servizio, cioè, vengono meno, ma altre esigenze premono.

Le preoccupazioni del senatore Cadorra però non soro meno pressanti. Infatti, concedere un alloggio alla famiglia di un ufficiale o di un sottufficiale in coi gedo significa, in pratica, mettere in serie difficoltà quell'ufficiale che, per motivi di servizio, avrebbe diritto a quello stesso alloggio. Egli così sarà costretto o a cercare degli alloggi a prezzo di mercato, ovvero non potrà trasferire la sua famiglia rella nuova sede, con tutto il disagio morale ed il danno economico che facilmente si possoro immaginare.

Sono categorie ugualmente disgraziate, e non sapremmo risolverei rè in un senso nè in un altro.

Per questo – è una mia idea – mi domando se non sia il caso di concedere un certo margine a colui il quale viene congedato; costui potrebbe usufruire dell'appartamento concesso per un certo periodo di tempo, salvo poi a trasferirsi successivamente in un altro che, nel frattempo, avrà avuto modo di trovare. In ogni caso non aggancerei questa materia alle norme sul blocco sulle locazioni, perchè si creerebbero delle situazioni di immobilismo assai dannose per il servizio.

Ora, di fronte alla Commissione, come Sottosegretario, potrei prer dere l'iniziativa, senza impegnare il Goverro, di predisporre una soluzione nel senso equitativo da me indicato, salva la Commissione a decidere come crede meglio, nella prossima riunione.

PALERMO. Ricordo che la stragrande maggiorarza degli appartamenti in questione è occupata da famiglie di sottufficiali; desidero far preserte alla Commissione un caso particolare che fu già oggetto di una mia interrogazione. A Portici alloggiava un maresciallo con la sua famiglia; il capo di famiglia venne a mancare e la madre, nonostante che avesse la figlia ammalata, ebbe intimato lo sfratto. Cioè, rel momento più difficile per la vita di questa famiglia, quardo l'unico cespite veniva sensibilmente ridotto per la morte del padre e quando le spese aumentavaro per la malattia della figlia, si sarebbe dovuto affrortare il problema quasi insolubile della ricerca della abitazione.

Il seratore Cadorna ha detto che queste famiglie possoro torrare al loro paese: ma questo può significare, dopo venticir que anni di lontananza, la sicurezza dell'alloggio?

Per quanto riguarda le difficoltà di servizio in fondo l'ufficiale che viere trasferito, rella nuova sede si troverà nelle stesse condizioni degli altri funzionari dello Stato, con diritto ad appartamenti dell'I.N.C.I.S. e I.C.P. Ma sfrattardo gli inquilini in questiore, commetteremmo rei loro riguardi un atto di ingiustizia rispetto a tutti gli altri che godono del blocco delle locazioni. Certo, la perfezione non è di questo mondo ed è, in un certo senso, una fortuna trovarsi oggi in queste condizioni, cioè avere l'affitto bloccato, mer tre la maggiorar za è costretta ad attingere al mercato delle nuove costruzioni, pagardo prezzi esorbitarti; ma il regime è quello che è, e posso dire solo che se fosse attuato il regime che noi auspichiamo, di tali sperequazioni ron si avrebbe esempio. (Commenti).

C'è o non c'è un blocco delle locazioni ? Il blocco è in vigore e quindi deve valere nei confronti di tutti, soprattutto se si tiene conto che coloro i quali godono di questi alloggi demaniali in concessione sono nella maggior par-

63^a RIUNIONE (27 novembre 1952)

te povera gente, in condizioni economiche disastrose. Togliere oggi la casa a questa gente significherebbe metterla di fronte alla miseria.

Nel caso in esame bisogna concedere la proroga fino a quando non sarà sistemata la questione degli alloggi: finchè esisterà il regime vincolistico non possiamo escludere uva categoria di inquilini che meritano lo stesso trattamento di tutti gli altri cittadini italiani.

CADORNA. Mi associo a quanto ha dichiarato l'onorevole rappresentante del Governo circa la necessità di stabilire un termine al godimento del diritto, altrimenti costituiremmo una categoria di persone inamovibili.

Se ci trovassimo di fronte ad una sola categoria di iaquilini, che occupassero questi alloggi per ragioni di servizio o a seguito di spostamenti, non vi sarebbe necessità di intervento. Viceversa ci troviamo di fronte a situazioni ben differenti, e per alcuni non si può invocare alcuna ragione di servizio. Si è detto che trattasi di alloggi demaniali oggi vincolati dalla legge sul blocco dei fitti. Certo è che il Ministero dovrà pur decidersi almeno a non dare più alloggi in concessione per assegnarli solamente a militari che all'alloggio hanno diritto, in quanto ragioni di servizio li pongono in condizioni disagiate. Ma tale alloggio deve essere concesso unicamente per il periodo del servizio, come si fa del resto per tutte le indennità.

Indubbiamente nella situazione attuale è cosa odiosa intimare lo sfratto a coloro che occupano questi alloggi demaniali; e del resto io non vedo come praticamente lo si potrebbe fare.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Consiglio di Stato ha riteruto che queste concessioni non abbiano carattere locativo, bensì carattere di concessione amministrativa. Pertanto senza una legge come quella che la Commissione ha in esame, l'azione di sfratto sarebbe perseguibile. Per quanto poi riguarda l'esecuzione dello sfratto stesso, gli inquilini potranno ottenere numerosissime proroghe, ma ad un certo momento lo sfratto potrà essere eseguito.

CADORNA. Io sono dell'avviso che la legge possa essere votata, perchè penso che in questo caso non si possano invocare i motivi di servizio, sia pure giustificatissimi. JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Vi è personale cui l'alloggio deve essere obbligatoriamente assegnato perchè inerente alla prestazione di un determinato servizio; questo personale sarebbe escluso dai benefici della legge, e non si comprende davvero perchè dovrebbe subire questo trattamento di sfavore. Vi sono viceversa alloggi che per loro natura non sono inerenti alla prestazione di determinati servizi, ma che in realtà vengono concessi a chi va a prestare servizio in una determinata località.

VACCARO, relatore. Sono stati dati in concessione perchè lo Stato non re aveva bisogno. Sarebbe opportuno emendare l'articolo, specificando che sono esclusi gli appartamenti concessi in occasione della prestazione di un determinato servizio e vengono prorogate le altre concessioni. Faccio osservare che i primi non pagano affitto, mentre i secondi lo pagano e a queste locazioni sono stati applicati tutti gli aumenti stabiliti dalla legge.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ciò è già indicato in un articolo del disegro di legge, il quale dice che le concessioni di alloggi demaniali « non di servizio » per i dipendenti del Ministero della difesa sono prorogate sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Ogni Comando territoriale militare ha alloggi di rappresentanza, una nota degli alloggi di servizio ed una nota degli alloggi che può concedere in concessione dietro pagamento.

CADORNA. Ma questi sono concetti di venti anni fa: oggi bisogna trovar modo di alloggiare chi è comandato in una determinata guarnigione, e questo si sta facendo con gli alloggi I.N.C.I.S. e con altre provvidenze. V'è poi una categoria di persone che non ha nessun diritto e alla quale in sostanza si vuol fare un regalo.

Prima l'appartamento veniva corcesso solo in relazione a determinati incarichi, ma oggi a tutti gli ufficiali che per ragioni di servizio vengono spostati in una sede dove sarebbero costretti ad affittare un alloggio viene concesso l'alloggio demaniale, o un'indennità di alloggio perchè sarebbe impossibile con stipendi che si aggirano sulle 50 mila lire mensili affittare un alloggio a 20 o 30 mila lire.

63a RIUNIONE (27 novembre 1952)

L'onorevole Presidente si riferisce ad un periodo in cui l'alloggio era assegnato solo ad alti ufficiali costretti a vivere sul posto, come il Capo di stato maggiore di un Corpo d'armata. Oggi la situazione è mutata e si tratta in sostanza di dare l'alloggio come una provvidenza d'ordine finanziario.

PALERMO. Ci troviamo di fronte agli alloggi di servizio? D'accordo, questi non vengono toccati.

CADORNA. Ma per alloggi di servizio si interdoro solamente pochissimi alloggi.

PALERMO. Sta bene, approviamo intanto questo disegno di legge ed impegniamo il Governo a presentarne un'altro che stabilisca che agli ufficiali trasferiti in altra sede sia concessa una indennità di alloggio. Questo si può fare senza perpetrare una ingiustizia contro gente che finirebbe sulla strada.

PRESIDENTE. Il concetto del senatore Palermo è in sostanza quello che ha ispirato il disegno di legge; stiamo tuttavia attenti a non spostare i termini della questione. Noi siamo qui per tutelare una categoria disgraziata di inquilini che non possono essere gettati sul lastrico; ma dobbiamo al tempo stesso evitare che vi siano dei disonesti che possano speculare su questa situazione di favore. Bisogna evitare che alcuni di coloro che hanno questi alloggi in concessione; una volta promulgata la legge, trovino modo di andarsene affittando ad altri le loro case.

Penso pertanto sia opportuno rinviare la discussione della proposta di legge per vedere se non sia possibile migliorarne il testo, Vorrei pregare il relatore di formulare una norma aggiuntiva con la quale sia ben chiarito che questi alloggi debbono essere usati per uso strettamente personale.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Presidente: se questo progetto di legge deve essere approvato, è necessario sia circondato da molte cautele per evitare che della situazione da esso derivante possa farsi oggetto di speculazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 13.